

N. 1324

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BALDINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 1996

Alienazione dei beni immobili del demanio marittimo
susceptibile di gestione economica

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende operare una opportuna integrazione della recente disciplina relativa all'alienazione di beni la cui proprietà in mano pubblica non sia giustificata da esigenze connesse all'esercizio di funzioni pubbliche (decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35) al fine di includere tra le categorie dei beni dismissibili anche le aree dei beni del demanio marittimo, ed in particolare quelle sulle quali insistono stabilimenti balneari ed attività turistiche e produttive.

Tale ampliamento trova un duplice ordine di motivazioni. In primo luogo, va rilevato che la inclusione nel demanio marittimo di vastissime aree, con l'effetto di sottoporle ad un regime assai rigoroso, disciplinato dal codice della navigazione e dal relativo regolamento, consegue, nella maggior parte dei casi, ad operazioni di perimetrazione effettuate in tempi remoti, e riflettenti una concezione dei «pubblici usi del mare e delle coste» non più attuale, e dominata dalla preoccupazione di configurare le coste come una sorta di frontiera esterna dello Stato.

Tuttavia, da tempi remoti, molte aree sono destinate stabilmente, ed è da ritenersi, irretroversibilmente, ad attività turistiche e produttive, che si differenziano da quelle corrispondenti e localizzate in aree non demaniali, solo per il regime concessorio cui sono soggette.

Il mantenere tali aree sotto il regime del demanio marittimo non trova convincenti giustificazioni; nè si deve ritenere che tale regime sia essenziale per realizzare la necessaria salvaguardia ambientale e dei valori paesaggistici, che può essere bene soddisfatta attraverso gli strumenti di diritto comune, e cioè prescindendo dal regime speciale della proprietà demaniale.

Il provvedimento trova un ulteriore fondamento nell'esigenza di accrescere, per quanto possibile, il contributo che alla politica di risanamento della finanza pubblica può derivare dalla alienazione di beni pubblici: nel caso di specie si tratta di beni che, per essere già adibiti ad attività economiche, sono sicuramente appetibili dal mercato. Gli attuali concessionari, cui va riconosciuto un diritto di prelazione, e comunque altri operatori sicuramente sarebbero interessati ad acquisire la proprietà delle aree, ovviamente a prezzi di mercato, per superare la situazione di precarietà conseguente al titolo concessorio. Quanto alle modalità di alienazione, il disegno di legge, rinvia alle norme poste, in via generale, dal decreto-legge n. 386 del 1991 e dalla relativa legge di conversione, per quanto concerne la individuazione dei beni (commi 1 e 2), integrando inoltre la composizione del comitato dei ministri ed il comitato tecnico, in modo da assicurare la rappresentanza del Ministero della marina mercantile (commi 3 e 4).

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad affidare ai soggetti di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, e secondo le procedure ivi previste, il compito di individuare, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i beni del demanio marittimo, ivi comprese le aree su cui insistono gli stabilimenti balneari, le attività turistiche e produttive, per essere oggetto di diretta alienazione, e di determinarne il valore, ai prezzi di mercato correnti.

2. L'alienazione dei beni di cui al comma 1 può essere attuata previo conferimento a società con capitale misto, costituite nei modi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35. Le concessioni relative ai beni alienati sono risolte di diritto, ed il relativo onere è rimborsato dal compratore allo Stato. Ai titolari delle concessioni dei beni da alienare è riconosciuto il diritto di prelazione.

3. Il comitato dei ministri di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 5 dicembre 1991 n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, è integrato dal Ministro della marina mercantile, relativamente alle operazioni riguardanti beni del demanio marittimo.

4. Il comitato tecnico di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 25 gennaio 1992, n. 35, è integrato dal direttore generale della Direzione generale del demanio marittimo del Ministero della marina mercantile.

